

### **Emendamenti coerenti al raggiungimento dell'obiettivo**

#### **8.16**

Rampi (PD), Marilotti (PD)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge **i profili di ricercatore e tecnologo terzo livello sono posti ad esaurimento**. Sono fatte salve le procedure bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di promuovere lo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è costituito un **apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di 60 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2022. Gli enti pubblici di ricerca **possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate a valere su detto fondo** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse sono assegnate sulla base di criteri individuati nel suddetto decreto, tenuto conto, tra l'altro, **della percentuale di unità di personale in servizio nei profili di ricercatore e tecnologo in servizio al terzo livello da oltre 12 anni**. I componenti delle commissioni per le procedure di selezione di cui al presente comma sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente. Qualora l'attuazione della suddetta disposizione determini nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, essa è adottata solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore della legge di bilancio che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

**Si evidenzia che le parti ~~barrate~~ a seguire sono da eliminare per rendere il DDL 2285 convergente all'obiettivo.**

#### **6.6**

Castellone, De Lucia, Vanin, Montevicchi  
Sostituire l'articolo con il seguente:

**«Art. 6.**

(Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli Enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:  
"Art. 12-ter. - (Reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi negli enti pubblici di ricerca) –

1. Ferme restando le vigenti disposizioni speciali, normative e contrattuali, per le assunzioni a tempo determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2023 **l'accesso al livello iniziale del profilo di ricercatore o del profilo di tecnologo negli enti pubblici di ricerca avviene esclusivamente per mezzo di procedure concorsuali per la stipulazione di contratti a tempo determinato con durata di sette anni**, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente inquadra il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato che abbia conseguito l'idoneità di II livello di cui all'articolo 12-quinquies nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Nelle more del riordino della materia, le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12-quater. - (Reclutamento per concorso dei primi ricercatori, dei primi tecnologi, dei dirigenti di ricerca e dei dirigenti tecnologi negli enti pubblici di ricerca) –

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, resta altresì fermo che gli enti pubblici di ricerca **possono indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi**.
2. A tutte le procedure concorsuali per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, di primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi **possono partecipare solo coloro che abbiano conseguito la corrispondente idoneità** di cui all'articolo 12-quinquies.
3. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di primi ricercatori e di primi tecnologi possono essere composte da primi ricercatori, primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima e di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di II o di I livello di cui all'articolo 12-quinquies.

4. Le commissioni giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di ricerca e di dirigenti tecnologi possono essere composte da dirigenti di ricerca e da dirigenti tecnologi in ruolo negli enti pubblici di ricerca, nonché da professori universitari di prima fascia che abbiano conseguito l'idoneità di I livello di cui all'articolo 12-quinquies.
5. Ai fini dei commi 3 e 4 del presente articolo, sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 12-quinquies possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici, fermo restando che in quelle di cui al comma 4 possono essere inclusi solo i professori universitari di prima fascia."

Art. 12-quinquies. - (Istituzione dell'idoneità di II e di I livello negli enti pubblici di ricerca) –

1. Negli enti pubblici di ricerca **è istituita l'idoneità di II livello per le funzioni di primo ricercatore e di primo tecnologo e di I livello per le funzioni di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo**. L'idoneità ha **durata di dieci anni** e richiede requisiti distinti a seconda del livello. L'idoneità attesta la qualificazione scientifica, professionale e tecnologica che, ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in ordine alle procedure di progressione di carriera riservate a coloro che già siano assunti in ruolo, costituisce requisito necessario per l'accesso tramite procedure concorsuali ai ruoli di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere dell'ANVUR e della ConPER, sono stabiliti i criteri a cui ogni ente pubblico di ricerca dovrà attenersi per disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'idoneità, in conformità ai criteri di cui al comma 3.
3. I decreti di cui al comma 2 prevedono:
  - a) **l'attribuzione dell'idoneità sulla base di parametri minimi** e, comunque, con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli, dei prodotti della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche in conformità alla missione di ricerca dell'ente;
  - b) la possibilità che si prescriva un numero massimo di prodotti della ricerca e di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'idoneità;
  - c) **la presentazione della domanda per il conseguimento dell'idoneità senza scadenze prefissate**; il decreto disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a);
  - d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di idoneità e l'eventuale individuazione di modalità informatiche;
  - e) l'istituzione delle **commissioni di durata biennale per le procedure di idoneità I e di II livello**. Spetta al singolo ente pubblico di ricerca scegliere se ricorrere a una commissione unica o a commissioni differenziate per livello e se procedere al sorteggio dei loro membri. In caso di commissione unica, i commissari sono nominati all'interno di una lista di dirigenti di ricerca, di dirigenti tecnologi e di professori ordinari che abbiano conseguito l'idoneità di I livello. In caso di commissioni differenziate per le procedure di idoneità I e di II livello, si applicano alle prime le norme di cui al periodo precedente e nelle seconde possono essere altresì inclusi i primi ricercatori, i primi tecnologi e i professori associati che abbiano conseguito l'idoneità di II livello. In entrambi i casi, la lista dei potenziali commissari è composta da coloro che abbiano presentato domanda per esservi inclusi. Sino al 31 dicembre 2023, i professori universitari che non abbiano conseguito l'idoneità di cui al

presente articolo possono essere comunque chiamati a far parte delle commissioni. La partecipazione alle commissioni di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) **il riconoscimento dell'idoneità di II livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e che posseggano i requisiti formali di partecipazione**, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario; **il riconoscimento dell'idoneità di I livello a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima fascia e che posseggano i requisiti formali di partecipazione**, salvo che la maggioranza della commissione, con motivato giudizio, si esprima in senso contrario. Spetta alla commissione valutare se il percorso professionale e scientifico dei candidati che ha dato luogo all'attribuzione della predetta abilitazione sia riconducibile alle aree scientifiche e tecnologiche missione di ricerca dell'ente per cui si è presentata domanda di idoneità.

4. Alle procedure di idoneità si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere g), l) e m) dell'articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Il conseguimento dell'idoneità non dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un ente pubblico di ricerca.
6. **L'idoneità di corrispondente livello è attribuita di diritto a coloro che, nei dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, siano risultati idonei nelle procedure di progressione di carriera riservate agli assunti in ruolo** ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali applicabili. Ai fini del computo del predetto periodo e del rimanente periodo di vigenza dell'idoneità si considera la data di pubblicazione della graduatoria o, comunque, del provvedimento finale delle stesse procedure.

~~Art. 12 sexies. — (Chiamata di ricercatori e professori universitari da parte degli enti pubblici di ricerca) —~~

- ~~1. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, **possono assumere a tempo pieno o a tempo definito, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore o di primo tecnologo, i professori associati, nonché i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni.** In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di cui all'articolo 12 quinquies.~~
- ~~2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 **gli enti possono altresì assumere con la qualifica di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo, i professori ordinari e i professori associati.** In ogni caso, il presupposto per la chiamata diretta di cui al presente comma è costituito dal possesso dell'idoneità di I livello di cui all'articolo 12 quinquies.~~
- ~~3. Laddove l'assunzione di cui ai commi 1 e 2 non sia a tempo pieno, il chiamato permane nei ruoli di entrambe le istituzioni e la misura del tempo definito non può essere uguale a quella che residua nei ruoli dell'università.~~
- ~~4. In caso chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo definito, laddove le norme che disciplinano i due rapporti di lavoro, anche in ordine allo status giuridico, siano insuscettibili di separata applicabilità, si dà luogo all'applicazione di quelle riconducibili all'ordinamento dove si riversa il maggior impegno lavorativo in termini percentuali.~~
- ~~5. **In caso di chiamata diretta di cui ai commi 1 e 2 a tempo pieno, colui che è chiamato in ruolo negli enti pubblici di ricerca conserva ad ogni effetto giuridico la propria anzianità di servizio maturata nei ruoli delle università con uno o più contratti di lavoro.** Il medesimo principio si applica in caso di chiamata diretta a tempo parziale in misura proporzionale all'impegno lavorativo assunto.~~

~~6. Fermo restando il disposto di cui al comma 4, ai fini dell'applicazione delle norme sul regime di lavoro a tempo definito, deve considerarsi la sommatoria dell'impegno lavorativo in termini percentuali nell'ente pubblico di ricerca e nell'università.~~

~~7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

Art. 12-sexies. - (Disposizioni in materia di chiamata diretta) –

1. Agli Enti pubblici di ricerca si applica, l'art. 1, comma 9, penultimo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, nonché, in quanto compatibile, la restante parte del medesimo comma."

2. **A decorrere dal 1° gennaio 2023 i ruoli a tempo indeterminato riconducibili ai profili di ricercatore e tecnologo di livello iniziale sono posti a esaurimento.**

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è abrogato.»

---

---

## Emendamenti soppressivi o modificativi di parti divergenti rispetto all'obiettivo

1. Art. 6, comma 1, in particolare comma 1 dell'art. 12-ter da inserire nel Dlgs 218/2016

Motivazione: La possibilità prevista al comma 1 dell'art. 12-ter da inserire nel Dlgs 218/2016 di inquadrare a "*a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo*" ricercatori o tecnologi con contratto t.det. a partire dal terzo anno del contratto rischia di lasciare a tempo indefinito nel III livello molti degli attuali R&T III livello che si vedrebbero scavalcati da ex contrattisti, anche nell'ipotesi che il III livello diventi un ruolo ad esaurimento.

**Modifica proposta:** Quanto previsto nel suddetto comma è realizzabile solo per gli Enti nei quali la percentuale di Ricercatori (o Tecnologi) di ruolo inquadrati nel III livello non sia superiore al 30% del numero totale di Ricercatori (o Tecnologi) di ruolo nell'Ente.

2. Art. 6, comma 1, in particolare commi 2 e 3 dell'art. 12-ter da inserire nel Dlgs 218/2016.

Motivazione: La possibilità prevista ai commi 2 e 3 dell'art. 12-ter da inserire nel Dlgs 218/2016 che gli Enti assumano come Primi Ricercatori, con chiamata diretta, ricercatori universitari a t. det (di tipo a) e b)) e che le università chiamino come Prof Associati, sempre con chiamata diretta, Ricercatori EPR t. det. (in possesso dell'ASN) rischia di trovare realizzazione solo da parte degli EPR che, causa la presenza massiccia di prof universitari in ruoli di potere, chiamerebbero numerosi Ricercatori universitari a contratto che non trovano sbocco di carriera nel loro ateneo. Immagino che invece nessun Ricercatore t. det. degli EPR venga chiamato da una qualche Ateneo come Prof associato, anche se in possesso dell'Abilitazione.

**Modifica proposta:** Quanto previsto nei suddetti commi è realizzabile solo in caso di chiamata congiunta di compensazione, ossia se un Ricercatore t. det. di un certo Ateneo è chiamato da un EPR come primo Ricercatore e contemporaneamente quell'Ateneo chiama come Prof Associato un Ricercatore t. det. di quell'Ente (analogamente a quanto previsto dall'art. 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni"). E' inoltre opportuno prevedere un limite massimo al numero di suddette chiamate dirette per compensazione nei quali la percentuale di Ricercatori (o Tecnologi) di ruolo inquadrati nel III livello non sia superiore al 30% del numero totale di Ricercatori (o tecnologi) di ruolo nell'Ente.

**Ulteriori emendamenti soppressivi o modificativi da apportare per rendere convergente il DDL  
2285 all'obiettivo**

«Art. 1. - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.»

**Proposta: sostituire «borse di ricerca» con «borse di formazione alla ricerca».**

**Motivazione:** *Si propone la denominazione "...borse di formazione alla ricerca..." per marcare con chiarezza la finalizzazione di questa tipologia di rapporto al completamento della formazione post lauream alla ricerca. In concreto questo tipo di rapporto deve consentire ai giovani laureati interessati a completare e verificare la loro "propensione" ad intraprendere con le ulteriori forme previste (dottorato di ricerca, ecc.) l'attività di ricerca.*

---

«Art. 2. - (Borse di ricerca)

1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca». »

**Proposta: sostituire «borse di ricerca» con «borse di formazione alla ricerca» e sopprimere «e la collaborazione»; coordinare il testo successivo con tale modifica.**

**Motivazione:** *v. sopra*

---

«Art. 2

5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata cumulativa della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.»

**Proposta: Sostituire «Le borse di ricerca sono collegate» con «Ogni borsa di formazione alla ricerca è collegata» e la parola «possono» con «può»; sopprimere le parole da «prorogabile» fino a fine periodo; sostituire la parola «trentasei» con «ventiquattro»; inserire dopo «La durata» la parola «cumulativa».**

**Motivazione:** *la riformulazione rende più coerente il testo con le finalità delle borse come sopra ridefinite.*

---

«Art. 5. - (Ricercatori universitari)

«1. All'[articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) al comma 2:

...

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti.

... » »

**Proposta:** **sopprimere nel primo e nel terzo periodo le parole «in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».**

**Motivazione:** *L'abilitazione scientifica nazionale valuta il possesso delle competenze e delle conoscenze scientifiche per il passaggio a professore di seconda fascia e di prima fascia. Il passaggio ai livelli di primo ricercatore e di dirigente di ricerca avviene per concorso pubblico aperto che accerta con procedure di valutazione comparativa il possesso di competenze e conoscenze scientifiche idonee. Non è pertanto coerente la previsione "aggiuntiva" di una valutazione che andrebbe a interferire con una procedura di valutazione per altro più cogente in quanto dà luogo ad un passaggio di livello in ruolo e non alla semplice acquisizione di un titolo abilitativo di durata determinata. Una volta in vigore le disposizioni del DDL 2285, prevedendosi l'idoneità nelle procedure di avanzamento per ricercatori e tecnologi EPR (simile ad attuale abilitazione scientifica universitaria), sarà mantenuta l'attuale confrontabilità delle figure professionali.*

---

«Art. 6. - (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

1. Dopo l'[articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218](#), è inserito il seguente:

«Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).»

### **Proposte:**

**1. sostituire le parole «sette anni, non rinnovabili» con le seguenti «tre anni, rinnovabili per altri due»;**

***Motivazione:*** *la possibilità di proseguire il contratto e la valutazione per l'inquadramento a tempo indeterminato per sette anni può creare difficoltà di inserimento in altri contesti lavorativi a coloro che non superano la valutazione; una durata complessiva di cinque anni si ritiene sia un giusto equilibrio tra la necessità di stabilire un adeguato tempo di valutazione e la concreta possibilità di inserimento in altro contesto lavorativo; **la modifica proposta richiede l'armonizzazione di quanto previsto per l'Università.***

**2. Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La valutazione si svolge in conformità ai criteri qualitativi internazionali individuati dal Decreto legislativo di cui all'art. 8 comma 7» (vedi oltre)**

***Motivazione:*** *si intende evitare che ci sia una difformità di requisiti per l'accesso al profilo di Primo ricercatore/Primo tecnologo tra assunzione tenure track e assunzione ordinaria*

**3. Aggiungere il comma:**

**«1-bis – Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono attivate da ciascun ente qualora il numero dei ricercatori e tecnologi di III livello in servizio sia inferiore al 30% della dotazione organica complessiva, rispettivamente, dei Primi ricercatori e dei Primi tecnologi dell'ente medesimo»**

***Motivazione:*** *la proposta è volta a garantire il riequilibrio tra la terza fascia e le fasce superiori*

---

«Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) 1. Ferme restando le vigenti ...

2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.»

**Proposta: aggiungere nuovo comma**

**Ipotesi 1**

«2 – bis

**Le assunzioni di cui al comma 2 previste nel piano triennale di attività non possono superare il 5% delle assunzioni complessive previste ai sensi del comma 1.»**

**Motivazione:** *Dare priorità alle assunzioni di personale “tenure track” già in servizio presso l’ente chiamante*

**Ipotesi 2**

«2 – bis

**Costituisce requisito necessario per l’assunzione di cui al comma 2 l’aver svolto, con incarico formalmente attribuito, attività di ricerca per almeno un biennio presso l’Ente chiamante. I risultati ottenuti in tale attività concorrono alla valutazione di cui al comma 2.»**

**Motivazione:** *Alla luce delle specifiche attività di ricerca degli enti, nella chiamata diretta occorre garantire che il soggetto chiamato dall’esterno a ricoprire un posto di ruolo sia immediatamente inseribile in tali attività.*

---

«Art. 8. (Norme transitorie e finali)

**Proposta: aggiungere un ulteriore comma 7:**

**«Al fine di armonizzare le norme di cui alla presente legge con l’ordinamento del personale scientifico e tecnologico degli enti di ricerca il Governo è delegato a emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Decreto legislativo di riordino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca sulla base dei seguenti principi:**

- a) introduzione del ruolo ad esaurimento dei ricercatori e dei tecnologi di III livello;
- b) valutazione, a richiesta dei soggetti interessati, per il passaggio alla qualifica di Primo ricercatore e Primo tecnologo dei ricercatori e tecnologi inseriti nel predetto ruolo ad esaurimento che abbiano maturato una anzianità nel III livello di almeno 3 anni;
- c) formazione delle commissioni di valutazione per il passaggio alla qualifica di Primo ricercatore/Primo tecnologo di cui all’art. 12-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, introdotto con la presente legge, e delle corrispondenti commissioni di cui alla lettera b) del presente comma con tre esperti, anche internazionali, con specifiche competenze scientifiche/tecnologiche nel campo di studio/professionale dei candidati, estratti a sorte da albi di esperti costituiti in base ad apposite “call”;

- d) ridefinizione dei requisiti scientifici per l'accesso alla qualifica di Primo ricercatore e di Dirigente di ricerca tenuto conto delle rispettive declaratorie di cui al D.P.R. n. 171/91 e delle definizioni europee delle qualifiche *Established Researcher (R3)* e *Leading Researcher (R4)*;
- e) revisione dei requisiti professionali di cui al D.P.R. n. 171/91 per l'accesso alle qualifiche di Primo tecnologo e di Dirigente tecnologo al fine di valorizzare al meglio, sulla base di parametri qualitativi internazionali, le competenze tecnologiche;
- f) mantenimento della previsione di accesso a Primo ricercatore e Primo Tecnologo, oltre che tramite la valutazione di cui alla presente legge, anche per concorso pubblico aperto all'esterno, con il riconoscimento dell'anzianità se già in ruolo negli EPR;
- g) previsione di accesso alla qualifica di Dirigente di ricerca e a quella di Dirigente tecnologo, oltre che per concorso aperto all'esterno, anche tramite valutazione, dopo sette anni di anzianità nella qualifica inferiore, rispettivamente dei Primi ricercatori e dei Primi tecnologi, a richiesta degli interessati;
- h) esclusione, al fine della piena attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 6) della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca dalle materie sulle quali si svolge la contrattazione collettiva di cui al D.lgs. n. 165/2000.»;
- i) previsione di accesso alla qualifica di Dirigente di Ricerca e a quella di Dirigente Tecnologo, oltre che per concorso aperto all'esterno, con riconoscimento dell'anzianità se già in ruolo negli EPR, anche tramite valutazione, dopo sette anni di anzianità nella qualifica inferiore, rispettivamente dei Primi Ricercatori e dei Primi Tecnologi, a richiesta degli interessati.

**Motivazione:** *la proposta di introduzione di un ulteriore comma nelle "Norme transitorie e finali" ha lo scopo di consentire un contestuale e coerente adattamento dell'ordinamento che definisce lo sviluppo della carriera di ricercatori e tecnologi degli enti, anche al fine di rendere concreta la circolarità nel Sistema della ricerca.*